

UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO - LIUC

REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DI ATENEO

Consiglio di Amministrazione del 13 ottobre 2026

D.R. n. 310 del 14 ottobre 2026

Data	28 settembre 2026
Iter previsto	Parere del Consiglio Accademico (5 ottobre 2026) - Approvazione del Consiglio di Amministrazione (13 ottobre 2026) - Emanazione secondo le disposizioni di Ateneo
Stato del documento	Documento discusso in PQA (20 luglio 2026 e 17 settembre), discusso e rivisto dal Delegato Rettorale ai Processi e dal Delegato Rettorale alla Governance e semplificazione normativa

PREMESSE

Visto lo Statuto dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC e, in particolare, le disposizioni relative agli organi dell'Università, alle strutture didattiche e di ricerca, alla potestà regolamentare e all'entrata in vigore dei regolamenti;

Visto il Regolamento Generale di Ateneo, il Regolamento Didattico di Ateneo, il Regolamento di funzionamento del Nucleo di Valutazione e le ulteriori fonti interne rilevanti;

Considerata la normativa nazionale vigente in materia di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari, nonché le disposizioni e le linee guida ANVUR applicabili;

Considerato il modello AVA vigente, con particolare riferimento alla necessità di definire un Sistema di Assicurazione della Qualità unitario, proporzionato alla natura e alle dimensioni dell'Ateneo, fondato su ruoli, responsabilità, processi, flussi informativi e monitoraggio documentati;

Ritenuto opportuno aggiornare e sostituire il vigente Regolamento del Sistema di Assicurazione della Qualità della Didattica, al fine di estendere il perimetro del Sistema AQ alla didattica, alla ricerca, alla valorizzazione e diffusione delle conoscenze (già terza missione), al Corso di PhD e ai servizi e processi di supporto rilevanti;

Il Consiglio di Amministrazione approva il presente Regolamento.

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, di seguito denominato "Sistema AQ", dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC, di seguito denominata "LIUC" o "Ateneo".

Il presente Regolamento vale anche a disciplinare la composizione ed il funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo in attuazione di quanto previsto nello Statuto dell'Ateneo.

Il sistema AVA (Autovalutazione – Valutazione – Accreditamento) adottato da parte del Consiglio Direttivo dell'ANVUR nel 2013, ha l'obiettivo di migliorare la qualità della didattica, della ricerca, della terza missione/impatto sociale e delle altre attività istituzionali e gestionali svolte negli Atenei, attraverso l'applicazione di un modello di Assicurazione della Qualità (AQ) fondato su procedure interne di progettazione, gestione, autovalutazione e miglioramento delle attività formative e scientifiche e su una verifica esterna effettuata in modo chiaro e trasparente.

Il Sistema AQ della LIUC risponde a questa esigenza ed è finalizzato a promuovere e sostenere il miglioramento continuo della qualità delle attività istituzionali dell'Ateneo, con riferimento alla didattica (di I, II e III livello), alla ricerca, alla terza missione e valorizzazione delle conoscenze, ai servizi agli studenti e ai processi organizzativi e amministrativi rilevanti per il perseguimento della missione istituzionale.

Restano ferme le competenze attribuite dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo, dalla normativa vigente e dalle deliberazioni degli Organi competenti.

Articolo 2 - Principi del Sistema AQ

Il Sistema AQ LIUC opera al fine del miglioramento continuo, assicurando la definizione di obiettivi e risultati attesi, l'attuazione delle attività programmate, il monitoraggio dei risultati, la valutazione degli esiti e l'adozione di azioni correttive o di miglioramento.

Il Sistema AQ LIUC si fonda sui principi di:

- centralità degli studenti e dei dottorandi;
- qualità, innovazione, inclusione e sostenibilità delle attività formative;
- qualità, integrità e impatto della ricerca;
- valorizzazione delle conoscenze e relazione con il sistema economico, sociale e istituzionale;

- partecipazione responsabile dei docenti, del personale tecnico-amministrativo, degli studenti e dei dottorandi;
- trasparenza, tracciabilità e uso informato dei dati;
- miglioramento continuo.

Articolo 3 - Architettura e attori del Sistema AQ

Il Sistema AQ LIUC si articola nei livelli di governo e indirizzo strategico, gestione accademica e organizzativa, gestione e monitoraggio interno della qualità, valutazione indipendente e coinvolgimento delle Parti Interessate.

Concorrono al funzionamento del Sistema AQ LIUC, nell'ambito delle rispettive attribuzioni i seguenti soggetti:

- il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vicepresidente, l'Amministratore Delegato, ove nominato, il Comitato Esecutivo, il Rettore, il Consiglio Accademico (o altra successiva denominazione di tale organo); il Consiglio di Dipartimento e il Direttore Generale;
- le Scuole, il Corso di PhD, la LIUC Business School e le ulteriori strutture didattiche e di ricerca istituite dall'Ateneo;
- il Presidio della Qualità di Ateneo (di seguito anche "PQA"), il Nucleo di Valutazione (di seguito anche "NdV"), le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (di seguito anche "CPDS"), i Gruppi di Riesame dei Corsi di Studio (di seguito anche "CdS"), il Gruppo di Riesame del Dipartimento e il Gruppo di AQ del Corso di PhD;
- gli studenti, i dottorandi, le loro rappresentanze, l'*Advisory Board*, le Parti Interessate e le strutture amministrative e tecniche di supporto;
- i professori di ruolo, i ricercatori, i lecturer, i professori a contratto, gli assegnisti e gli altri collaboratori coinvolti nelle attività istituzionali, nonché i fornitori che contribuiscono ai processi dell'Ateneo;
- gli organismi di controllo, valutazione e accreditamento del sistema universitario, quali il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e gli enti di valutazione esterna e certificazione.

La Descrizione del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo, adottata ai sensi dell'articolo 13, rappresenta l'architettura del Sistema AQ e specifica i flussi informativi, i documenti, le responsabilità operative e le evidenze associate ai processi.

Articolo 4 - Presidio della Qualità di Ateneo

Il Presidio della Qualità di Ateneo promuove la cultura della qualità e coordina il Sistema AQ, nel rispetto delle competenze degli Organi di Governo, delle strutture accademiche, del Nucleo di Valutazione e degli organismi di AQ.

Il PQA, in particolare, in conformità alle "Linee Guida per il Sistema di Assicurazione della Qualità negli Atenei", ANVUR, 8 agosto 2024 ([link](#)), sezione 5.2:

- supporta l'Ateneo nella definizione, nell'aggiornamento e nel monitoraggio del Sistema AQ e della relativa documentazione;
- elabora linee guida, strumenti metodologici e indicazioni operative per la corretta gestione dei processi AQ;
- coordina e monitora, attraverso un calendario annuale, la predisposizione della documentazione di AQ e i flussi di dati e informazioni tra i soggetti coinvolti;
- supporta il Gruppo di Riesame dei Corsi di Studio, il Gruppo di Riesame del Dipartimento, il Gruppo di AQ del Corso di PhD, le CPDS e le strutture competenti nella lettura dei dati e nell'elaborazione dei documenti di autovalutazione e riesame;
- promuove attività di formazione e aggiornamento in materia di AQ rivolte ai docenti, al personale tecnico-amministrativo, agli studenti e ai dottorandi;
- monitora la presa in carico delle raccomandazioni formulate dal Nucleo di Valutazione e dalle CPDS, favorendo la tracciabilità delle azioni conseguenti;
- predispone un programma annuale delle attività e una relazione annuale sul funzionamento del Sistema AQ, da trasmettere agli Organi di Governo e al Nucleo di Valutazione;

- supporta l'Ateneo nelle attività di autovalutazione e nella preparazione delle audizioni e delle visite di valutazione esterna.

Il PQA non svolge funzioni di valutazione indipendente, né sostituisce le responsabilità decisionali degli Organi competenti. Il PQA svolge le proprie funzioni coordinandosi con il Rettore e rapportandosi con i Direttori delle Scuole Universitarie e di Dottorato ed il Direttore di Dipartimento.

Articolo 5 - Composizione e funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo

Il numero, le caratteristiche e la composizione del PQA sono determinati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, assicurando la presenza maggioritaria della componente docente, un'adeguata rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e la partecipazione degli studenti.

La composizione del PQA assicura competenze coerenti con gli ambiti della didattica, della ricerca, della terza missione, dei dati e dei processi di supporto. I componenti durano in carica due anni e possono essere rinominati.

La nomina avviene a cura del Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore sentiti, per i docenti il Consiglio Accademico (o altra successiva denominazione di tale organo), per gli studenti i rappresentanti degli stessi in Consiglio di Amministrazione ed in Consiglio Accademico, e su proposta del Direttore Generale per il personale di gestione.

Il Direttore Generale individua un'unità di personale con funzioni di segreteria e supporto tecnico-amministrativo al PQA. Il Rettore conferisce ad uno dei docenti nominati nel PQA la funzione di Presidente. Il Presidente successivamente nomina un sostituto in caso di sua assenza o impedimento.

Il PQA opera secondo le disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo applicabili agli organi collegiali. Si riunisce di norma almeno quattro volte l'anno e ogniqualvolta sia necessario per l'esercizio delle proprie funzioni. Le riunioni e le decisioni sono verbalizzate e le informazioni rilevanti sono trasmesse ai soggetti competenti.

In caso di cessazione anticipata di un componente, si procede alla sostituzione secondo le modalità previste per la relativa designazione, per la parte residua del mandato.

Articolo 6 - Nucleo di Valutazione

Il Nucleo di Valutazione opera in condizioni di autonomia e svolge le funzioni di valutazione interna attribuite dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal proprio Regolamento di funzionamento.

Il NdV valuta l'efficacia del Sistema AQ e delle attività istituzionali dell'Ateneo, esprime giudizi e formula pareri e raccomandazioni agli Organi di Governo competenti in merito agli obiettivi definiti e al loro grado di raggiungimento.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il NdV può richiedere alle strutture e agli organismi dell'Ateneo dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli trasmessi ordinariamente. L'Ateneo assicura al NdV il supporto necessario, il tempestivo accesso alle informazioni e la disponibilità delle risorse previste dalla normativa e dai regolamenti interni.

Le valutazioni e le raccomandazioni del NdV sono trasmesse agli Organi di Governo, al PQA e alle strutture interessate, che ne assicurano la presa in carico e il riscontro nei processi di monitoraggio e riesame.

L'organizzazione ed il funzionamento del NdV sono disciplinati dal Regolamento di funzionamento del NdV, in conformità a quanto previsto nello Statuto dell'Ateneo.

Articolo 7 - Commissione Paritetica Docenti-Studenti

Le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti sono costituite con riferimento alle Scuole e sono competenti per i corsi di laurea e di laurea magistrale attivati nell'ambito delle Scuole stesse. Svolgono una funzione autonoma di monitoraggio, analisi e proposta in materia di qualità della didattica e dei servizi agli studenti, da cui risultano pareri, raccomandazioni e indicazioni nei confronti delle Scuole, del Presidio della Qualità e degli organi di governo dell'Ateneo.

Le CPDS, in particolare:

- monitorano la qualità dell'offerta formativa e dei servizi agli studenti;
- analizzano gli esiti delle rilevazioni delle opinioni degli studenti e delle altre evidenze disponibili;
- formulano pareri, osservazioni e proposte di miglioramento alle strutture e agli organi competenti;
- predispongono la Relazione Annuale secondo le disposizioni vigenti e le linee guida del PQA;
- verificano che le proprie osservazioni e proposte siano prese in considerazione nei processi di riesame dei Corsi di Studio e delle strutture competenti.

Le CPDS non svolgono funzioni di gestione dei processi AQ dei Corsi di Studio, né funzioni di valutazione indipendente, riservate al NdV.

Le CPDS sono composte da minimo due docenti nominati dal Consiglio della Scuola cui si riferiscono e da minimo due studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi della Scuola cui si riferiscono con le modalità previste dal regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti, in modo da assicurare la pariteticità tra docenti e studenti e un'adequata rappresentanza dei Corsi di Studio, tenuto conto dell'assetto organizzativo dell'Ateneo.

Il Consiglio della Scuola conferisce ad uno dei docenti nominati nella Commissione paritetica la funzione di Presidente della stessa e ad un secondo docente il ruolo di sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

I componenti durano in carica due anni accademici e possono essere rinominati o rieletti.

Le CPDS operano secondo le disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo applicabili agli organi collegiali. Si riuniscono di norma almeno quattro volte l'anno e ogniqualvolta sia necessario per l'esercizio delle proprie funzioni. Le riunioni e le decisioni sono verbalizzate e le informazioni rilevanti sono trasmesse ai soggetti competenti.

In caso di cessazione anticipata di un componente, si procede alla sostituzione secondo le modalità previste per la relativa designazione, per la parte residua del mandato.

Le attività delle CPDS sono disciplinate dalle Linee Guida predisposte dal Presidio della Qualità (PQA), che ne definiscono il ruolo, le funzioni e le modalità di funzionamento, fornendo indicazioni operative per lo svolgimento delle attività nel corso dell'anno e per la predisposizione della Relazione Annuale, in coerenza con il sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo e con le Linee Guida ANVUR.

Articolo 8 – Gruppi di Riesame dei Corsi di Studio

Ciascun Corso di Studio (CdS) si avvale di un Gruppo di Riesame, quale presidio operativo dei processi di assicurazione della qualità della didattica e dei servizi agli studenti del CdS.

Il Gruppo di Riesame del CdS è composto da almeno due docenti titolari d'insegnamento del Corso di Studio, di cui uno coincide con il Coordinatore del Corso di Studio se nominato, e da almeno un rappresentante degli studenti, tra quelli eletti nel Consiglio di Scuola. Possono partecipare ai lavori, senza diritto di voto, le unità di personale tecnico-amministrativo chiamate a fornire supporto ai processi e alla documentazione AQ.

I componenti del Gruppo di Riesame durano in carica 2 anni e sono rinominabili. Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi motivo uno dei componenti si procede:

- a – se docente alla nomina di un nuovo docente da parte del Consiglio della Scuola;
- b – se studente con la sostituzione da parte del Consiglio della Scuola con altro componente della rappresentanza studentesca nel Consiglio della Scuola; ove non ve ne siano disponibili con la nomina di uno studente avente titolo di comune accordo tra il rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione ed il rappresentante degli studenti nel Consiglio Accademico (o altra successiva denominazione di tale organo).

Il Gruppo di Riesame del CdS:

- supporta il monitoraggio e il riesame delle attività del Corso di Studio;

- analizza dati e indicatori relativi a carriere, opinioni degli studenti, laureandi e laureati, esiti occupazionali, internazionalizzazione, risorse e servizi;
- esamina le relazioni e le raccomandazioni del NdV e della CPDS e propone le azioni conseguenti;
- cura la predisposizione della documentazione AQ prevista dalla normativa e dalle disposizioni ANVUR, ivi compresi, ove applicabili, la SUA-CdS, la Scheda di Monitoraggio Annuale e il Rapporto di Riesame Ciclico;
- cura, nell'ambito delle competenze del Corso di Studio, la consultazione delle Parti Interessate e la documentazione degli esiti.

I documenti predisposti dal Gruppo di Riesame del CdS sono sottoposti all'esame e all'approvazione del Consiglio della Scuola competente.

Articolo 9 – Gruppo di Riesame del Dipartimento per la Ricerca e la Terza Missione

Il Dipartimento si avvale di un unico Gruppo di Riesame competente per l'assicurazione della qualità della ricerca e della terza missione e valorizzazione delle conoscenze.

Il Gruppo è nominato dal Consiglio di Dipartimento ed è coordinato dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato. La composizione assicura la presenza di docenti con competenze coerenti con gli ambiti della ricerca e della terza missione; alle riunioni può partecipare, senza diritto di voto, il personale tecnico-amministrativo incaricato del supporto ai dati e ai processi.

Il Gruppo di Riesame del Dipartimento:

- supporta il Direttore e il Consiglio di Dipartimento nella definizione, nel monitoraggio e nel riesame degli obiettivi di ricerca e terza missione;
- analizza dati, indicatori e altre evidenze relativi alla qualità, all'impatto e alla sostenibilità delle attività di ricerca e terza missione;
- predispone o supporta la predisposizione di report, documenti di monitoraggio, riesame e piani di miglioramento;
- monitora la realizzazione delle azioni deliberate dal Consiglio di Dipartimento e ne verifica gli esiti;
- cura il raccordo informativo con il PQA, il NdV e le strutture amministrative competenti;
- promuove, per gli ambiti di competenza, la raccolta e l'analisi di elementi provenienti dalle Parti Interessate rilevanti per la ricerca e la terza missione.

La LIUC Business School contribuisce alle attività di terza missione e valorizzazione delle conoscenze nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e organizzative. Ove ne disponga, trasmette al Dipartimento e al Gruppo di Riesame dati ed evidenze utili al monitoraggio, senza assumere funzioni di indirizzo o gestione dei processi AQ riservati al Dipartimento.

I documenti e le proposte del Gruppo di Riesame del Dipartimento sono sottoposti all'esame e all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 10 - Gruppo AQ del Corso di PhD

Il Corso di PhD si avvale di un Gruppo di AQ del Corso di PhD, che supporta il Direttore del PhD e il Collegio dei Docenti nella gestione dei processi di assicurazione della qualità del percorso dottorale.

Il Gruppo di AQ è composta dal Direttore del PhD, ovvero da un suo delegato, da docenti appartenenti al Collegio dei Docenti e da almeno un rappresentante dei dottorandi. Alle riunioni può partecipare, senza diritto di voto, il personale tecnico-amministrativo incaricato del supporto ai dati e ai processi AQ.

La composizione nominativa e la durata del mandato sono deliberate dal Collegio dei Docenti, in coerenza con le disposizioni di Ateneo e con la disciplina vigente in materia di dottorato.

Il Gruppo di AQ del Corso di PhD:

- supporta il monitoraggio e il riesame delle attività formative e di ricerca del Corso di PhD;
- analizza gli indicatori e le evidenze relativi ai dottorandi, alla formazione, alla supervisione, alla mobilità, all'internazionalizzazione, alla produzione scientifica, alle risorse e agli sbocchi professionali;

- promuove il coinvolgimento dei dottorandi e la raccolta delle loro osservazioni e proposte;
- cura la predisposizione dei documenti AQ e propone azioni di miglioramento;
- monitora l'attuazione e l'efficacia delle azioni approvate dal Collegio dei Docenti;
- assicura il raccordo informativo con il PQA, il NdV e le strutture amministrative competenti.

I documenti AQ e le azioni di miglioramento del Corso di PhD sono sottoposti all'esame e all'approvazione del Collegio dei Docenti, nell'ambito delle rispettive competenze.

Le attività di Assicurazione della Qualità del Corso di Dottorato sono disciplinate dalle Linee Guida predisposte dal Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), che definiscono il sistema di AQ del Dottorato in conformità al modello AVA3. Il documento individua ruoli, responsabilità e strumenti per la progettazione, la pianificazione, il monitoraggio, il riesame e l'autovalutazione del Corso, promuovendo un processo di miglioramento continuo basato sull'analisi degli indicatori, sull'ascolto dei dottorandi e sul coinvolgimento delle parti interessate, in coerenza con i requisiti ANVUR.

Articolo 11 - Partecipazione degli studenti, dei dottorandi, della comunità accademica e tecnico amministrativa, e delle Parti Interessate

Gli studenti e i dottorandi partecipano allo sviluppo del Sistema AQ mediante le proprie rappresentanze negli Organi e negli organismi dell'Ateneo, la partecipazione alle rilevazioni delle opinioni, il contributo ai processi di riesame e la formulazione di osservazioni e proposte di miglioramento. Analogamente, tutta la comunità accademica – professori di ruolo, ricercatori, docenti a contratto, assegnisti di ricerca, collaboratori e personale coinvolto nelle attività istituzionali – contribuisce, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, all'attuazione dei processi di Assicurazione della Qualità e al miglioramento continuo del Sistema di AQ di Ateneo.

L'*Advisory Board* di Ateneo costituisce luogo di interlocuzione privilegiato con le Parti Interessate esterne con riferimento all'analisi del contesto, agli indirizzi generali dell'Ateneo e all'evoluzione dell'offerta formativa.

La consultazione delle Parti Interessate per la progettazione, la revisione e il miglioramento dei Corsi di Studio è organizzata dalle strutture didattiche competenti e documentata dal Gruppo di Riesame del CdS. Le consultazioni con l'*Advisory Board* e con le Parti Interessate sono disciplinate dalle Linee Guida predisposte dal Presidio della Qualità (PQA), che definiscono finalità, soggetti coinvolti e modalità di svolgimento delle consultazioni a livello strategico e operativo.

Il Dipartimento e le altre strutture competenti assicurano, con strumenti e modalità appropriati ai rispettivi ambiti, il coinvolgimento dei soggetti interni ed esterni rilevanti per le attività di ricerca e terza missione.

Gli esiti delle consultazioni, delle rilevazioni e delle proposte sono analizzati dalle strutture competenti e utilizzati nei processi decisionali, di monitoraggio e riesame, con adeguata evidenza della relativa presa in carico.

Articolo 12 - Indipendenza, incompatibilità e conflitti di interesse

Gli attori del Sistema AQ operano nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, autonomia delle funzioni e distinzione tra responsabilità di governo, gestione, monitoraggio e valutazione.

Al fine di assicurare l'effettiva separazione tra governo, gestione, monitoraggio e valutazione, si applicano le seguenti incompatibilità.

- **Rettore:** Il Rettore non può ricoprire incarichi nel NdV, nel PQA, nelle CPDS, nei Gruppi di Riesame dei CdS o nel Gruppo di AQ del Corso di PhD.
- **Nucleo di Valutazione:** i componenti del NdV non possono ricoprire incarichi nel PQA o nelle CPDS.
- **Presidio della Qualità:** i componenti del PQA non possono ricoprire incarichi nel NdV o nelle CPDS.
- **Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti:** i componenti delle CPDS non possono ricoprire incarichi nel NdV o nel PQA.
- **Presidente, Vicepresidente, Amministratore Delegato, Direttore Generale:** non possono far parte del NdV né del PQA.

I componenti degli organismi AQ si astengono dalla partecipazione a decisioni o valutazioni che riguardino direttamente la propria attività o che determinino situazioni di conflitto di interesse, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 13 - Documenti attuativi, disposizioni transitorie, abrogazione ed entrata in vigore

Il documento denominato “Descrizione del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo” costituisce documento attuativo del presente Regolamento. Esso è predisposto dal PQA, sentiti gli organismi e le strutture interessate, ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio Accademico (o altra successiva denominazione di tale organo).

Il documento dettaglia, senza modificare le competenze e le composizioni stabilite dal presente Regolamento, dallo Statuto e dagli altri regolamenti di Ateneo, l'architettura del Sistema AQ, i processi, i flussi informativi, i documenti, le matrici di responsabilità, le tempistiche, gli indicatori e le evidenze operative.

Il PQA verifica annualmente l'adeguatezza della Descrizione del Sistema AQ, del calendario delle attività e degli strumenti operativi, proponendo agli Organi competenti gli aggiornamenti necessari. Le modifiche che incidono sulle competenze, sulla composizione o sul funzionamento degli organismi disciplinati dal presente Regolamento sono adottate secondo le procedure previste per la modifica dei regolamenti di Ateneo.

Gli organismi di AQ in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano a operare fino alla scadenza del mandato in corso a quella data.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente “Regolamento del Sistema di Assicurazione della Qualità della Didattica” e ogni altra disposizione incompatibile con il presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle disposizioni di Ateneo in materia di approvazione, emanazione, pubblicità ed efficacia dei regolamenti.